



La responsabilità professionale: profili penali e disciplinari

Prof. Avv. MAURIZIO RIVERDITI

i Webinar


by Directio

WEBINAR > La responsabilità professionale: profili civilistici, penali e disciplinari

A cura dell'ODCEC di Torino

21 Maggio 2020

Premessa generale: Il quadro delle fonti



L'attività del professionista si inserisce nel quadro degli strumenti funzionali alla tutela dei diritti e degli interessi fondamentali dell'ordinamento

Premessa generale: Il puzzle dei principi fondamentali

Orientamento dell'attività alla tutela degli interessi fondamentali dell'ordinamento

Rispetto delle leggi, principi della costituzione e dell'ordinamento dell'U.E., C.E.D.U.
Avvocato- art.1
Commercialista – art. 6 (Integrità)

Probità, dignità, decoro
Avvocato – art. 9
Commercialista – art. 11

Agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione
Commercialista – art. 5

Tutela della vita, della salute psico-fisica, trattamento del dolore e sollievo della sofferenza, nel rispetto della dignità della persona, senza discriminazione
Medico – art. 3

Correttezza, competenza la funzione di interpretazione e applicazione delle leggi ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero. Notaio – art. 1

Promozione della salute, ambiente e salute globale
Medico - art. 5

Premessa generale: Il quadro doveri fondamentali

Doveri di autonomia, diligenza e indipendenza nello svolgimento della prestazione professionale

Dovere di riservatezza

Dovere di fedeltà, fiducia, lealtà, correttezza nei rapporti con i clienti

Doveri di correttezza nei rapporti con i colleghi

Divieto/contrasto dell'esercizio abusivo della professione

DISCIPLINARE




**Parametro di valutazione
comune**




PENALE

La dinamica della responsabilità penale




La dinamica della responsabilità penale



Contro il cliente:

- Dolosamente
 - appropriazioni indebite
 - Conflitti d'interesse (patrocinio infedele)
- Colposamente:
 - Varie ipotesi di colpa professionale


La dinamica della responsabilità penale



Contro il cliente:

- Realizzando lo stesso illecito commesso dal cliente
- Realizzando un illecito autonomo per qualificazione (es. riciclaggio) o per entità giuridica (es. favoreggiamento)

La dinamica della responsabilità penale



Illeciti commessi superando i limiti di liceità delle regole che disciplinano la professione:

- Ipotesi di falso
- Ipotesi corruttive
- Illeciti disciplinari indipendenti dal rapporto con il cliente

I reati tipici «monosoggettivi»

Il professionista contabile

- Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio
- Reati normativa antiriciclaggio (v. *infra*)
- Art. 379 c.p. - Favoreggiamento reale
- Art. 236 bis L. Fall. – Falso in attestazioni
- Art. 2621 - 2622 c.c. – False comunicazioni sociali

Avvocato

- Art. 374 c.p. – Frode processuale
- Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
- Art. 380 c.p. – Patrocinio infedele
- Art. 381 c.p. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico
- Art. 381 c.p. – Millantato credito del patrocinatore

I reati tipici «monosoggettivi»

Medico

- Art. 365 c.p. – Omissione di referto
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Artt. 476 ss. c.p. – Falsità ideologiche e materiali
- Art. 590 sexies c.p. – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
- Art. 593 ter c.p. – Interruzione di gravidanza non consensuale

Notaio

- Art. 314 ss. c.p. – tutti i delitti dello statuto penale della P.A.
- Art. 476 ss. c.p. Falsità ideologiche e materiali

I reati «propri» ma «comuni» a tutti i professionisti

- Art. 348 c.p. – Esercizio abusivo della professione
- Art. 622 c.p. – Rivelazione di segreto professionale
- Artt. 476 ss. c.p. – Falsità ideologiche e materiali

L'illecito commesso a vantaggio del cliente. La fattispecie concorsuale

Il professionista interviene a supporto del cliente nella realizzazione di uno scopo

Può assumere il ruolo di concorrente in un reato «altrui»

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 110 c.p.

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

L'illecito commesso a vantaggio del cliente. La fattispecie concorsuale


ESEMPI TRATTI DALLA GIURISPRUDENZA

Principalmente il consulente contabile

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Indebita compensazione
- Bancarotta fraudolenta
- False comunicazioni sociali

Tutti i professionisti

Varie forme di partecipazione in associazioni per delinquere o di concorso esterno nelle stesse associazioni



La dinamica dell'illecito commesso a vantaggio del cliente: Il concorso di persone nel reato.



Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti

La dinamica dell'illecito commesso a vantaggio del cliente: Il concorso di persone nel reato.

Condotta di partecipazione



Attiva:

- Contributo materiale
- Contributo morale

Il contributo agevolatore
è astrattamente ipotizzabile

Omissiva:

- Art. 40, cpv., c.p.: «Non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo»

Normalmente non vi è obbligo
impeditivo/di denuncia in capo al
professionista

La dinamica dell'illecito commesso a vantaggio del cliente: Il concorso di persone nel reato.

Inciso



Attenzione:
Normativa anticiriclaggio
D.Lgs. 21/11/2007, n. 231

Capo I (artt. 17 ss.)

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Capo II (artt. 31 ss.)

Obblighi di conservazione

Capo III (artt. 35 ss.)

Obblighi di segnalazione

Capo IV (artt. 42)

Obbligo di astensione (ed eventuale segnalazione)

Capo VI (artt. 46 ss.)

Obbligo di comunicazione

ART. 35. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. [omissis] La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

Art. 46. Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

La dinamica dell'illecito commesso a vantaggio del cliente: Il concorso di persone nel reato.

Inciso



Attenzione:
Normativa anticiriclaggio
D.Lgs. 21/11/2007, n. 231

Art. 55. *Fattispecie incriminatrici*

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

La dinamica dell'illecito commesso a vantaggio del cliente: Il concorso di persone nel reato.

Condotta di partecipazione



È imprescindibile a tal fine, «l'accertamento dell'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue caratteristiche essenziali» [Cass. pen., S.U., 12 luglio 2005, n. 33748]

La dinamica dell'illecito commesso a vantaggio del cliente: Il concorso di persone nel reato.

**Dolo di partecipazione
(che si aggiunge al dolo del reato)**



Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune.


Cass. pen. Sez. VI, 21/03/2003, n. 25705

La dinamica dell'illecito commesso a vantaggio del cliente: Il concorso di persone nel reato.

Realizzazione del reato



Per i reati «propri» si richiede la presenza del soggetto qualificato (amministratore, contribuente, sindaci, ecc.)



Dolo del reato richiede la **consapevolezza**, in capo a *all'extraneus*, della qualità dell'agente primario e il **dolo della specifica fattispecie contestata** [in tal senso, *ex multis*, cfr. Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2015, n. 8349].

L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono **fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

IL FALSO VALUTATIVO

Art. 2621 c.c.

...espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti...

Art. 2622 c.c.

espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti

L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

P
S
E
N
T
E
N
Z
A
L
I

Cass. Sez. Un. 31.3.2016, n. 22474 RILEVANZA DEL FALSO VALUTATIVO

- Oggetto di tutela: trasparenza societaria;
- Il bilancio è un documento dal contenuto valutativo;
- I criteri da seguire per la stima sono dettati dal cod. civ. (art. 2423); dalle direttive europee; dalla dottrina; dai soggetti certificatori (OIC e IFRS).

Principio di diritto:


Si ha falso valutativo «se, in presenza di **criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri generalmente accettati**, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni»

L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

CENTRALITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI
E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Il falso valutativo nelle comunicazioni sociali



L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

CENTRALITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI
E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Il falso valutativo nelle comunicazioni sociali

Cass. Sez. V, 30.06.2016, n. 46689

Esempio significativo: le riserve tecniche e l'incertezza dell'OIC 23 (nella versione ante 2014) connessa al riferimento alla «ragionevole certezza» richiesta per la contabilizzazione di costi e ricavi (extra contratto)

Il giudice avrebbe dovuto ricostruire «il bagaglio culturale di un redattore del bilancio dell'epoca e le modalità con le quali sono state giustificate le scelte di appostazione dei dati».

In ogni caso, avrebbe dovuto verificare la **corrispondenza tra «i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di formazione del bilancio».**

L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

CENTRALITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI
E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Il falso valutativo nelle comunicazioni sociali

Elemento soggettivo:
...consapevolmente espongono...

Dolo delle false comunicazioni sociali:

- Dolo specifico: fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
- Dolo generico:
 - Consapevolezza del falso
 - Consapevolezza dell'idoneità decettiva

Rilevanza del dolo eventuale?

L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

CENTRALITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI
E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Il falso valutativo nelle comunicazioni sociali

Dolo generico:

- Consapevolezza del falso
- Consapevolezza dell'idoneità decettiva

Dolo eventuale: il soggetto agisce rappresentandosi a livello di dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del reato

In questo caso la falsità delle valutazioni e la concreta idoneità decettiva

Se si ravvisa (quantomeno) il dolo eventuale può affermarsi la responsabilità penale.

Se si "scende" al di sotto della soglia del dolo (colpa, anche grave) siamo nel campo dell'illecito civile (responsabilità professionale)

L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

CENTRALITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI
E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Dolo eventuale vs. Colpa cosciente

Cass. pen. S.U. 24 aprile 2014, n. 38343

In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;

ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

CENTRALITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI
E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Cass. pen. S.U. 24 aprile 2014, n. 38343

[...] occorre la **rigorosa dimostrazione** che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; [...] ; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che **l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento.**


L'esempio paradigmatico del commercialista

Il limite tra dolo e colpa: i parametri deontologici e tecnici.

CENTRALITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI
E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Cass. pen. S.U. 24 aprile 2014, n. 38343

a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa



L'esempio paradigmatico del commercialista

La responsabilità disciplinare

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale

Art. 1 – Principi generali

[omissis]

2. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli iscritti al Registro del Tirocinio è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità, lealtà, correttezza e decoro della professione nonché a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

L'esempio paradigmatico del commercialista

La responsabilità disciplinare

Consiglio di disciplina nazionale 28 gennaio 2016, n. 5

Vi è **autonomia ed indipendenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare** i quali mirano alla tutela di interessi differenti, avendo il procedimento disciplinare ad oggetto la valutazione circa la conformità o meno del comportamento tenuto dal professionista ai canoni deontologici, non già alle norme penali, cui, invece, è deputato il procedimento che si svolge davanti all'autorità giudiziaria penale.

L'autonoma valutazione spettante all'organo titolare dell'azione disciplinare circa gli effetti dannosi per l'immagine dell'intera categoria e dell'Ordine di appartenenza scaturenti dalla condotta dell'iscritto può prescindere, infatti, dall'apertura di un procedimento penale a carico del professionista, in quanto tali effetti si legano alla gravità della condotta da considerare con riferimento al generale discredito per la categoria non già all'esistenza di fatti di rilevanza penale. Il non aver conseguito alcuna utilità, neppure indiretta, dall'attività oggetto del giudizio disciplinare, è del tutto irrilevante in quanto i canoni dettati dal Codice Deontologico ben possono ritenersi violati a prescindere dal conseguimento o meno di un'utilità **qualora si tengano comportamenti che compromettano il prestigio dell'Ordine e della funzione sociale della professione che richiede condotte ineccepibili.**

L'esempio paradigmatico del commercialista

La responsabilità disciplinare

Analogamente per l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 6 dicembre 2019: “La sentenza irrevocabile di condanna ha effetto di cosa giudicata nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato, ancorché di essi il giudice disciplinare compia un'autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile”;

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019: “Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto”

L'esempio paradigmatico del commercialista

La responsabilità disciplinare

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale

Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva nonché il tentativo, se provato, di compiere il fatto illecito.
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
4. L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, il decoro e la dignità della professione.

L'esempio paradigmatico del commercialista

La responsabilità disciplinare

Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva nonché il tentativo, se provato, di compiere il fatto illecito.
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
4. L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, il decoro e la dignità della professione.

Anche in sede disciplinare rileva il rispetto o la «lontananza» dalle regole di comportamento

Consiglio di disciplina nazionale 28 gennaio 2016, n. 5

Ai fini dell'individuazione del dovere professionale di diligenza di cui all'art.8 del Codice Deontologico pare utile fare riferimento al dovere civilistico di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni professionali di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., a norma del quale «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata». Rispetto all'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 comma 1 c.c., la disposizione in esame impone, dunque, un criterio di valutazione più severo che si riflette nella **verifica della corrispondenza della condotta con il comportamento che si sarebbe potuto pretendere dal buon professionista**, esercente la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Affinché il comportamento del professionista possa considerarsi diligente, **non è, pertanto, sufficiente rispettare l'obbligo di formazione professionale**, evitare di offrire le proprie prestazioni professionali in materie su cui non si abbia competenza.

L'esempio paradigmatico del commercialista

La responsabilità disciplinare

44. Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato ai fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione.

I Consigli Notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell'interesse generale.

Consiglio di disciplina nazionale 28 gennaio 2016, n. 5

Ai fini dell'individuazione del dovere professionale di diligenza di cui all'art.8 del Codice Deontologico pare utile fare riferimento al dovere civilistico di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni professionali di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., a norma del quale «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata». Rispetto all'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 comma 1 c.c., la disposizione in esame impone, dunque, un criterio di valutazione più severo che si riflette nella **verifica della corrispondenza della condotta con il comportamento che si sarebbe potuto pretendere dal buon professionista**, esercente la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Affinché il comportamento del professionista possa considerarsi diligente, **non è, pertanto, sufficiente rispettare l'obbligo di formazione professionale**, evitare di offrire le proprie prestazioni professionali in materie su cui non si abbia competenza.